



## **RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA**

al

### **DISEGNO DI LEGGE N. 29**

<<Disciplina delle elezioni provinciali>>

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 1.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 1 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (pagina 1.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Commissario straordinario)

1. Nelle more dell'approvazione di un progetto di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, concernente la soppressione dell'ente Provincia, e di un progetto di legge di riordino delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, non si procede al rinnovo degli organi provinciali che cessano per scadenza naturale nel corso del 2014.

2. Gli organi provinciali che cessano nel corso del 2014 sono sostituiti da un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il quale esercita le funzioni di Presidente, Giunta e Consiglio provinciale.

3. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato, dalla Giunta regionale, in alternativa, a soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche private o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla categoria dirigenziale presso l'amministrazione regionale, nonché del relativo possesso del diploma di laurea.

4. Nel caso in cui la legge di riordino di cui al comma 1 non venga approvata alla data del 24 febbraio 2015, gli organi provinciali che sono cessati a tale data sono rinnovati secondo la normativa vigente entro il 30 aprile 2015.

5. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali di cui al comma 1, e comunque fino alle eventuale elezioni degli organi provinciali di cui al comma 4.>>.

MARTINES, PAVIOTTI, LAURI, EDERA

Emendamento modificativo (pagina 1.3) **APPROVATO**

Al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole <<Giulia>> sono inserite le seguenti: <<ed in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 1 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<Art. 1 bis

(Funzioni)

1. Le province esercitano le funzioni individuate con legge regionale di cui all'articolo 9 della PLN n. 1.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 2.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 2 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 2.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 2 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento sostitutivo (pagina 2.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Organi della provincia)

1. Sono organi della provincia di cui all'articolo 1 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l'assemblea dei sindaci.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 2.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono sopresse le parole <<e la giunta provinciale>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 2.5) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono sopresse le parole <<l'assemblea dei sindaci>>.

CIRIANI  
Emendamento modificativo (pagina 2.6) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<l'assemblea dei sindaci>> sono sopresse.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 3.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 3 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 3.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 3 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento sostitutivo (pagina 3.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Elezione del presidente della provincia)

1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 22.
7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 22. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco, ove avvenga per fine del mandato.
9. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 3.4) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, nonché esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 4.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 4 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 4.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 4 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento sostitutivo (pagina 4.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il comma 5 del presente articolo.
7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4, dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4.
9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 3, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 20. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 22.
11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che

conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.4) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal presente:

<<1. Il consiglio provinciale è composto da:

a) dodici consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;

b) sedici consiglieri nelle province con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 4.5) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 4 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.6) **NON APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal presente:

<<3. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.7) **NON APPROVATO**

1. La rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

<<Composizione del consiglio provinciale>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 5.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 5 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 5.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 5 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (pagina 5.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Costituzione degli organi in sede di prima  
applicazione della presente legge)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 3 e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 4 sono convocate e indette dal presidente della provincia o dal commissario:

a) entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni che si terranno nel 2014 per il rinnovo di sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia, per le province i cui organi scadono per fine del mandato nel 2014. Ove sia previsto il turno di ballottaggio anche solo per un comune della provincia nell'ambito delle predette elezioni, i trenta giorni si computano dal predetto turno;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

2. L'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.4) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<2. Il presidente della provincia viene eletto dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.5) **RITIRATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

<<2. Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

3. La Giunta provinciale viene eletta dal consiglio provinciale, nel suo ambito, su proposta del presidente, nella prima seduta.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 6.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 6 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 6.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 6 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 6.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 le parole <<e la giunta provinciale scadono>> sono sostituite dalle parole <<scade>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 7.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 7 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 7.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 7 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (pagina 7.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

1. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.4) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incarichi di consigliere provinciale, presidente e consigliere delegato sono esercitati a titolo gratuito>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 7.4.1 (pagina 7.4.0.1)

**APPROVATO**

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dopo le parole <<dell'assemblea dei sindaci>> sono inserite le seguenti: <<assunti in attuazione della presente legge>>;

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis Agli amministratori provinciali spetta, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del loro mandato con le modalità e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 7.4.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<dell'assemblea dei sindaci>> sono inserite le seguenti: <<assunti in attuazione della presente legge>>.

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 7.5) **DECADUTO**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<titolo gratuito>> sono aggiunte le parole <<né sono riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la partecipazione degli stessi ai lavori del Consiglio e dell'Assemblea>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 8.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 8 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 8.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 8 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 9.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 9 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 9.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 9 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (pagina 9.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9  
(Statuto)

1. Lo statuto delle Province stabilisce le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi e ne determina la sede.

2. Lo statuto è approvato dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea medesima. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea provinciale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo Statuto stabilisce i criteri per la ponderazione del voto considerando quali parametri la popolazione e il territorio di competenza del singolo Sindaco, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25 per cento e più del 75 per cento.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 9.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 sono sopresse le parole <<e di una nuova giunta>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 10.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 10 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 10.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 10 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (pagina 10.3) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Commissario straordinario)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna Provincia, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente locale. L'incarico di commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato, dalla Giunta regionale, preferibilmente a uno dei presidenti di provincia uscenti oppure, in alternativa, a soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali presso Amministrazione pubbliche o persone giuridiche private o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla categoria dirigenziale presso l'amministrazione regionale, nonché del relativo possesso del diploma di laurea, e ha termine con il subentro alle Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia delle rispettive Province di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il commissario straordinario dovrà redigere un inventario dettagliato di tutti i beni, compresi quelli demaniali, nella disponibilità dell'Amministrazione provinciale di riferimento al fine di attuare la procedura di trasferimento dei medesimi alla Regione, ai sensi dell'articolo 10.

3. Al commissario straordinario competono tutti i compiti preparatori per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. L'incarico del commissario straordinario non può avere una durata superiore ad un anno e non è rinnovabile.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<e la giunta cessano>> sono sostituite dalle parole <<cessa>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 sono soppresse le parole <<e di una nuova giunta>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 10 la parola <<esecutivo>> è sostituita dalla parola <<presidente>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 11.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 11 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 11.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 11 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 12.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 12 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 12.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 12 è suppresso.

CIRIANI  
Emendamento modificativo (pagina 12 bis.1) **NON APPROVATO**

1 Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

<<Art. 12 bis  
(Incompatibilità)

1. L'incarico di Presidente di Provincia è incompatibile con l'incarico di Sindaco.>>.

CIRIANI  
Emendamento modificativo (pagina 12 bis.2) **NON APPROVATO**

1 Dopo l'articolo 12 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 12 bis  
(Incompatibilità)

1. L'incarico di Presidente di Provincia è incompatibile con l'incarico di Sindaco del Comune capoluogo di Provincia.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 13.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 13 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 13.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 13 è suppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 14.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 14 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 14.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 14 è suppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 15.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 15 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 15.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 15 è suppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 16.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 16 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 16.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 16 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento di pagina 16.3 (pagina 16.2.1)  
**APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La disposizione di cui al comma 1 bis trova applicazione qualora tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi è presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la struttura regionale competente in materia elettorale comunica all'ufficio elettorale provinciale la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali della provincia.>>.

BAGATIN, DA GIAU, CREMASCHI, SHAURLI, PAVIOTTI, MARTINES, LAURI, PICCIN  
Emendamento aggiuntivo (pagina 16.3) **APPROVATO**

Dopo il comma 1, dell'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.>>.

MARTINES, LAURI, PAVIOTTI  
Emendamento modificativo (pagina 16.4) **APPROVATO**

Alla fine del comma 3 dell'articolo 16, sono aggiunte le parole: <<I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 17.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 17 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 17.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 17 è soppresso.

UKMAR, LAURI  
Emendamento aggiuntivo (pagina 17.3) **RITIRATO**

Dopo il comma 2, dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine, nelle quali è presente la minoranza linguistica slovena, ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale può dichiarare la propria appartenenza alla minoranza medesima.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 18.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 18 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 18.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 18 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 19.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 19 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 19.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 19 è soppresso.

BAGATIN, DA GIAU, CREMASCHI, SHAURLI, PAVIOTTI, MARTINES, LAURI, PICCIN  
Emendamento modificativo (pagina 19.3) **APPROVATO**

Al comma 3, dell'articolo 19, le parole: <<è stampata la riga per l'espressione della preferenza in favore di un candidato della lista votata>> sono sostituite dalle parole <<sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata.>>.

GABROVEC  
Emendamento aggiuntivo (pagina 19.4) **RITIRATO**

All'articolo 19 aggiungere il seguente comma 3 bis:

<<3 bis. Le schede di votazione sono redatte, oltre che in lingua italiana, anche nelle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) riconosciute e tutelate nel Friuli Venezia Giulia.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 20.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 20 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 20.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 20 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento soppressivo (pagina 21.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 21 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 21.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 21 è soppresso.

BAGATIN, DA GIAU, CREMASCHI, SHAURLI, PAVIOTTI, MARTINES, LAURI, PICCIN

Emendamento modificativo (pagina 21.3) **APPROVATO**

Al comma 1, dell'articolo 21, le parole <<un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista>> sono sostituite dalle parole <<uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare il genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 22.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 22 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 22.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 22 è soppresso.

PAVIOTTI, MARTINES

Emendamento modificativo (pagina 22.3) **APPROVATO**

Al comma 2, lettera f), dell'articolo 22, il numero: <<100.000>> è sostituito dal numero <<100.001.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 23.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 23 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 23.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 23 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 24.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 24 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 24.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 24 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 25.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 25 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 25.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 25 è soppresso.

PAVIOTTI, MARTINES

Emendamento modificativo (pagina 25.3) **APPROVATO**

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 25, la parola: <<comunale>> è sostituita dalla parola <<provinciale.>>.

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (pagina 25.4) **RITIRATO**

All'articolo 25 aggiungere il seguente comma 2 bis:

<<2 bis

a) nelle sole province di Trieste, Gorizia e Udine qualora una lista presentata da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena collegata con altra lista non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi del presente articolo, l'attribuzione dei seggi viene ripetuta sommando le cifre elettorali delle due liste.

b) uno dei seggi ottenuti dall'insieme delle due liste di cui alla lettera a) è attribuito alla lista presentata dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti alla lista collegata a quest'ultima.

c) il seggio così ottenuto dalla lista presentata dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito al candidato o candidata che ha conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità il seggio viene attribuito al candidato o candidata più giovane.>>.

UKMAR, LAURI

Emendamento aggiuntivo (pagina 25 bis.1) **RITIRATO**

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

<<Art. 25 bis

(Proclamazione di un candidato appartenente alla minoranza linguistica slovena)

1. Se per effetto delle operazioni di cui all'articolo 25 non risulta proclamato eletto consigliere provinciale nessun candidato che ha dichiarato di appartenere alla minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 bis, l'ufficio proclama eletto consigliere un candidato che ha reso tale dichiarazione, compiendo le seguenti operazioni:

a) individua, tra le liste che contengono candidati dichiaratisi appartenenti alla minoranza slovena, quella che ha ottenuto il maggior numero di seggi. In caso di più liste con lo stesso numero di seggi, la lista da individuare è quella che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata;

b) nell'ambito della lista individuata ai sensi della lettera a), proclama eletto consigliere provinciale, in luogo dell'ultimo candidato proclamato eletto, il candidato che ha dichiarato di appartenere alla minoranza linguistica slovena e che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 26.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 26 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 26.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 26 è suppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 27.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 27 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 27.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 27 è suppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 28.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 28 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento suppressivo (pagina 28.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 28 è suppresso.

#### GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo all'emendamento 28.3 (pagina 28.2.1) **APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

<<1. L'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.>>.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

<<3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 1.>>.

#### CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 28.3) **ASSORBITO DALL'EMENDAMENTO 28.2.1**

1. Al comma 3 dell'articolo 28 dopo le parole <<alla provincia>> sono soppresses le parole <<Se nella prima votazione tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una seconda votazione in seguito alla quale sono eletti il presidente della provincia e la giunta provinciale che hanno ottenuto il maggior numero di voti>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI  
Emendamento suppressivo (pagina 29.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 29 è suppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 29.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 29 è soppresso.

CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 29.3) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole <<revocati dal consiglio su proposta del presidente della provincia>> sono aggiunte le parole <<o in seguito a mozione di sfiducia individuale>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 30.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 30 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 30.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 30 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 31.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 31 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 31.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 31 è soppresso.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 32.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 32 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 32.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 32 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 32.2.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Agli organi delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 33.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 33 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 33.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 33 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 33 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

(Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013 in materia di elezioni comunali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale 19/2013 è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2014 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.>>.

BIANCHI, DAL ZOVO, FRATTOLIN, SERGO, USSAI

Emendamento soppressivo (pagina 34.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 34 è soppresso.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 34.2) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 34 è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 34.2.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 34 le parole <<Gli oneri>> sono sostituite dalle parole: <<Gli eventuali oneri>>.

SHAURLI, COLAUTTI, BIANCHI

Subemendamento all'emendamento di pagina 34 bis.1 (pagina 34 bis.0.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

<<Art. 34 bis

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali) aggiungere il seguente:

<<1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.>>.

SHAURLI, COLAUTTI, BIANCHI

Emendamento aggiuntivo (pagina 34 bis.1) **SOSTITUITO DA SUBEMENDAMENTO 34 BIS.0.1**

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

<<Art. 34 bis

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012)

Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), aggiungere il seguente:

<<1 bis. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.>>.

ZIBERNA, Relatore di minoranza

Emendamento suppressivo (pagina 35.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 35 è soppresso.